



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 20/11/2014 N. 123

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA ALFREDO DE LUCA EX PARCHEGGIO JOLLY

L'anno duemilaquattordici , addì venti , del mese di novembre , alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BARILE CARMINE	VICESINDACO	SI
AMBROSINO ROSA , ANNA	ASSESSORE	SI
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	SI
MAZZELLA GIOSUE'	ASSESSORE	SI
DI MEGLIO ISIDORO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

- Che con atto pubblico rep. n. 5089 del 29.10.2004 registrato ad Ischia il 11.11.2004 al n. 100472 Serie I, a seguito di accordo transattivo, veniva novato l'affidamento della gestione del parcheggio con custodia di proprietà comunale sito alla via Alfredo De Luca antistante l'ex Hotel Jolly alle società D'Amore A. & M. s.n.c. e G.P.A. s.n.c. di Mazzella Michele e Vuoso Luciano, per il periodo danni quattro decorrenti dall'1.1.2004 verso il canone concessorio annuo di €. 18.061,70 oltre IVA se dovuta soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;
- Che le costituite società incardinavano contro il Comune di Ischia due giudizi attualmente pendenti:

- ❖ il primo innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia R.G. n. 491/05 per ottenere dal Giudice adito il riconoscimento e la dichiarazione che il contratto-atto stipulato il 29.10.2004 Rep. n. 5089 fosse un contratto di locazione di area nuda regolata dalla legge n. 392/78 con tutte le conseguenze di legge in ordine alla durata, validità, canone eccetera tale giudizio si è concluso con sentenza n. 72/2013 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, Giudice Dott. Valletta, che rigettava la domanda proposta dalle società attrici, dichiarando che il contratto *inter partes* doveva qualificarsi “... come contratto d'appalto di servizio pubblico, avente ad oggetto la gestione del servizio di parcheggio su un'area pubblica”, sentenza che è stata impugnata dalle società “D'Amore A. & M. S.n.c.” e “G.P.A. S.n.c.” innanzi alla Corte di Appello di Napoli, giudizio attualmente pendente innanzi alla 2^a sezione, C.R. Dott. Ricci (R.G. 4597/13) e sarà chiamato alla prossima udienza del 28.11.2014, a seguito della conversione del rito disposta dalla Corte di Appello da rito ordinario a rito locatizio;
- ❖ il secondo innanzi al TAR Campania avverso e per l'annullamento della delibera n. 203 del 13.7.2005 con la quale la G.C. aveva stabilito di procedere alla realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato nell'area di proprietà comunale l'ex Hotel Jolly, mediante gara di project financing (giudizio attualmente pendente innanzi alla Sezione prima R.G.8674/05);
 - Che l'UTC, in esecuzione della delibera di G.C. n. 218 del 16/09/2010, procedeva all'annullamento della procedura del Project financing e chiedeva al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a procedere all'appalto di un primo lotto funzionale dei lavori di cui al progetto preliminare “Realizzazione del parcheggio pluripiano in Via A. De Luca (ex-parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne” ammontante ad € 1.462.854,63, pari al contributo concesso dal Ministero stesso, dichiarando che gli stessi lavori sarebbero stati autonomi e funzionali rispetto all'intero appalto e che non vi sarebbero stati problemi tecnico-operativi ad eseguire le restanti opere previste dal progetto generale da realizzate in seguito al reperimento delle somme necessarie che l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto a richiedere ai vari enti a seguito della pubblicazione di bandi di finanziamento appositi;
 - Che con Determina Dirigenziale n. 456 del 26/04/2011 veniva, tra l'altro, determinato di indire gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 163/2006, per l'appalto dei predetti lavori di “Realizzazione del parcheggio pluripiano in via A. De Luca (ex parcheggio JOLLY) e sistemazione delle aree esterne”;
 - Che con successiva determina n. 1.097 del 10/10/2011 venivano approvati i verbali di gara e veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori de quibus alla impresa LA.RE.FIN SRL, con sede legale in via Luigi Volpicella , 51 - 80147 NAPOLI (NA), verso il corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva di € 111.967,72 mentre per i lavori di € 1.145.224,28 (al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 29.315,72 e oltre IVA come per legge);
 - Che il TAR Campania, ottava sezione, su ricorso proposto dalla COSTRUZIONI SANTORO S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le società F.I.A.M. S.r.l. e DE.GA S.r.l., con sentenza n. 2671/2012, annullava la determina sopra richiamata, dichiarando inefficace il contratto di appalto stipulato in data 26.3.2012 tra il Comune di Ischia e la società LA.RE.FIN. S.r.l., stabilendo il subentro dell'A.T.I. Costruzioni Santoro nel rapporto contrattuale con l'amministrazione. Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con sentenza n. 3224/13;
 - Che il Comune di Ischia, con Determina n. 25 del 32.1.2014 del Dirigente dell'Area Tecnica, prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato prima richiamata, dando atto dell'aggiudicazione dei lavori a favore dell'A.T.I. Costruzioni Santoro;
 - Che con nota del 28.7.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.7.2014, n. 19009, il difensore dell'A.T.I. Costruzioni Santoro lamentava che non si era ancora proceduto alla

sottoscrizione del contratto di appalto, nonostante la nota prot. 10366 del 17.4.2014 con la quale l'Ente confermava l'aggiudicazione ed il conseguente diritto alla sottoscrizione del contratto di appalto, e non si era proceduto alla consegna dei relativi lavori, paventando la possibilità di instaurazione di procedimento tendente all'esecuzione di giudicato, non potendo tollerare ulteriori ritardi; a seguito di ciò, il Comune di Ischia, con nota prot. 19498 del 4.8.2014, invitava e diffidava le società e società "D'Amore A. & M. S.n.c." e "G.P.A. S.n.c." al rilascio immediato dell'area in contestazione, riservando ogni ulteriore azione per danni;

- Che sussiste pertanto preminente interesse pubblico all'immediato rilascio del bene di che trattasi da parte delle attuali società occupanti, in modo da assicurare la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria senza incorrere nei maggiori oneri derivanti da anomalo andamento dei lavori con grave pregiudizio per l'ente;

- Che i rischi connessi alla lite pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli ed i tempi necessari, comunque, all'instaurazione di un giudizio teso ad ottenere un provvedimento esecutivo per liberare l'area *de qua*, attualmente ancora occupata dalle società "D'Amore A. & M. S.n.c." e "G.P.A. S.n.c.", suggeriscono, in ossequio ai principi di efficacia dell'azione amministrativa e buon andamento, di ricercare una soluzione transattiva che consenta l'immediata liberazione dell'area, per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- Che a seguito di apposito incontro tenuto presso l'Amministrazione le società hanno accettato di transigere la questione alle condizioni riportate nell'allegato atto di transazione rinunciando ai giudizi attualmente pendenti;

VISTO il parere reso dal difensore dell'Ente avv. Antonio Pantalone;

RITENUTO definire transattivamente i giudizi pendenti con le società D'Amore e G.P.A. alle condizioni tutte riportate nell'allegato atto di transazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- 1) di approvare la proposta transattiva tra il Comune di Ischia e le società D'Amore A. & M. s.n.c. e G.P.A. s.n.c. di Mazzella Michele e Vuoso Luciano qui allegata sub A);
- 2) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Patrimonio per gli adempimenti di propria competenza;
- 3) di autorizzare il Dirigente Economico Finanziario a sottoscrivere il predetto atto di transazione.;
- 4) allegare il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000;

Il Presidente
Ing. Giuseppe Ferrandino

Il Segretario Generale
dr. Giovanni Amodio

ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE
IN VIA ALFREDO DE LUCA EX PARCHEGGIO JOLLY

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di gennaio in Ischia tra i costituiti signori:

- 1) Dott. Bernasconi Antonio, nato a Casamicciola Teme il 11.04.1966, Dirigente dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Ischia, in nome e per conto del predetto Comune, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. 123 del 20.11.2014, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale di Ischia, cod. fiscale e partita IVA 00643280639, di seguito per brevità denominato "Comune";
- 2) Sig. D'Amore Alfonso nato ad Ischia il 09.10.1980 in qualità di legale rappresentante della "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" con sede in Ischia alla via Morgioni n. 2 Cod. Fisc. 04108561210;
- 3) Sig. Vuoso Luciano, nato a Barano l'11.10.1961 nella qualità di legale rappresentante della G.P.A. s.n.c. di Mazzella Michele e Vuoso Luciano, con sede in Ischia alla via Campagnano n. 6 – Reg.Soc. n. 4908794 – P.IVA 06842370634,

PREMESSO:

- a) Che con atto pubblico rep. n. 5089 del 29.10.2004 registrato ad Ischia il 11.11.2004 al n. 100472 Serie I, a seguito di accordo transattivo, veniva novato l'affidamento della gestione del parcheggio con custodia di proprietà comunale sito alla via Alfredo De Luca antistante l'ex Hotel Jolly alle società D'Amore A. & M. s.n.c. e G.P.A. s.n.c. di Mazzella Michele e Vuoso Luciano, per il periodo danni quattro decorrenti dall'1.1.2004 verso il canone concessorio annuo di €. 18.061,70 oltre IVA se dovuta soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;
- b) Che le costituite società incardinavano contro il Comune di Ischia due giudizi attualmente pendenti: il primo innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia R.G. n. 491/05 per ottenere dal Giudice adito il riconoscimento e la dichiarazione che il contratto-atto stipulato il 29.10.2004

Rep. n. 5089 fosse un contratto di locazione di area nuda regolata dalla legge n. 392/78 con tutte le conseguenze di legge in ordine alla durata, validità, canone eccetera; tale giudizio si è concluso con sentenza n. 72/2013 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, Giudice Dott. Valletta, che rigettava la domanda proposta dalle società attrici, dichiarando che il contratto inter partes doveva qualificarsi "... come contratto d'appalto di servizio pubblico, avente ad oggetto la gestione del servizio di parcheggio su un'area pubblica", sentenza che è stata impugnata dalle società "D'Amore A. & M. S.n.c." e "G.P.A. S.n.c." innanzi alla Corte di Appello di Napoli, giudizio attualmente pendente innanzi alla 2^ sezione, C.R. Dott. Ricci (R.G. 4597/13) e sarà chiamato alla prossima udienza del 22.05.2015, a seguito della conversione del rito disposta dalla Corte di Appello da rito ordinario a rito locatizio; ed il secondo innanzi al TAR Campania avverso e per l'annullamento della delibera n. 203 del 13.7.2005 con la quale la G.C. aveva stabilito di procedere alla realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato nell'area di proprietà comunale l'ex Hotel Jolly, mediante gara di project financing; (giudizio attualmente pendente innanzi alla 1^ Sezione, R.G. 8674/2005) ;

c) Che l'UTC, in esecuzione della delibera di G.C. n. 218 del 16/09/2010, procedeva all'annullamento della procedura del Project financing e chiedeva al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a procedere all'appalto di un primo lotto funzionale dei lavori di cui al progetto preliminare "Realizzazione del parcheggio pluripiano in Via A. De Luca (ex-parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne" ammontante ad € 1.462.854,63, pari al contributo concesso dal Ministero stesso, dichiarando che gli stessi lavori sarebbero stati autonomi e funzionali rispetto all'intero appalto e che non vi sarebbero stati problemi tecnico-operativi ad eseguire le restanti opere previste

dal progetto generale da realizzate in seguito al reperimento delle somme necessarie che l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto a richiedere ai vari enti a seguito della pubblicazione di bandi di finanziamento appositi;

d) Che con Determina Dirigenziale n. 456 del 26/04/2011 veniva, tra l'altro, determinato di indire gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 163/2006, per l'appalto dei predetti lavori di "Realizzazione del parcheggio pluripiano in via A. De Luca (ex parcheggio JOLLY) e sistemazione delle aree esterne";

e) Che con successiva determina n. 1.097 del 10/10/2011 venivano approvati i verbali di gara e veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori de quibus alla impresa LA.RE.FIN SRL , con sede legale in via Luigi Volpicella , 51 - 80147 NAPOLI (NA), verso il corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva di € 111.967,72 mentre per i lavori di € 1.145.224,28 (al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 29.315,72 e oltre IVA come per legge;

f) Che il TAR Campania, ottava sezione, su ricorso proposto dalla COSTRUZIONI SANTORO S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le società F.I.A.M. S.r.l. e DE.GA S.r.l., con sentenza n. 2671/2012, annullava la determina sopra richiamata, dichiarando inefficace il contratto di appalto stipulato in data 26.3.2012 tra il Comune di Ischia e la società LA.RE.FIN. S.r.l., stabilendo il subentro dell'A.T.I. Costruzioni Santoro nel rapporto contrattuale con l'amministrazione. Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con sentenza n. 3224/13;

- g) Che il Comune di Ischia, con Determina n. 25 del 32.1.2014 del Dirigente dell'Area Tecnica, prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato prima richiamata, dando atto dell'aggiudicazione dei lavori a favore dell'A.T.I. Costruzioni Santoro;
- h) Che con nota del 28.7.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.7.2014, n. 19009, il difensore dell'A.T.I. Costruzioni Santoro lamentava che non si era ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto di appalto, nonostante la nota prot. 10366 del 17.4.2014 con la quale l'Ente confermava l'aggiudicazione ed il conseguente diritto alla sottoscrizione del contratto di appalto, e non si era proceduto alla consegna dei relativi lavori, paventando la possibilità di instaurazione di procedimento tendente all'esecuzione di giudicato, non potendo tollerare ulteriori ritardi; a seguito di ciò, il Comune di Ischia, con nota prot. 19498 del 4.8.2014, invitava e diffidava le società e società "D'Amore A. & M. S.n.c." e "G.P.A. S.n.c." al rilascio immediato dell'area in contestazione, riservando ogni ulteriore azione per danni;
- i) Che sussiste pertanto preminente interesse pubblico all'immediato rilascio del bene di che trattasi da parte delle attuali società occupanti, in modo da assicurare la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria senza incorrere nei maggiori oneri derivanti da anomalo andamento dei lavori con grave pregiudizio per l'ente;
- j) Che i rischi connessi alla lite pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli ed i tempi necessari, comunque, all'instaurazione di un giudizio teso ad ottenere un provvedimento esecutivo per liberare l'area de qua, attualmente ancora occupata dalle società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c.", suggeriscono, in ossequio ai principi di efficacia dell'azione amministrativa e buon andamento, di ricercare una soluzione transattiva che consenta l'immediata liberazione dell'area, per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- k) Che a seguito di apposito incontro tenuto presso l'Amministrazione le parti hanno deciso di transigere la questione alle seguenti condizioni rinunciando ai giudizi attualmente pendenti:

1) Che la G.C. con delibera n. 123 del 20.11.2014 ha approvato schema di atto transattivo.

Essendo quindi intenzione delle parti far risultare ciò da apposito atto formale con cui vengono fissate le condizioni ed i patti relativi, di comune accordo si stabilisce e conviene quanto segue:

Art. 1 - La premessa è patto e costituisce elemento essenziale del presente atto, a cui i contraenti riconoscono valore di patto.

Art. 2 – Le società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” rinunciano alle domande proposte nei confronti del Comune di Ischia, come richiamate e descritte in premessa sub b), dichiarando e riconoscendo la natura di concessione all’atto pubblico rep. n. 5089 del 29.10.2004 di cui in premessa sub a), chiedendo, tuttavia, un congruo termine per il rilascio dell’area, pure tenuto conto delle eccezioni e richieste da loro formulate nei giudizi appena rinunciati, dichiarandosi altresì disposte al rilascio immediato della porzione di immobile occupato, necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto di cui in premessa, a condizione di poter usufruire del termine dilatorio come appresso convenuto allorquando saranno terminati i lavori di cui al più volte richiamato contratto di appalto, con consegna dell’opera al Comune di Ischia.

Art. 3 – Il Comune di Ischia accetta tale rinuncia e, preso atto della volontà delle società costituite, concede alle stesse un termine di anni quattro per il rilascio definitivo dell’area oggetto del presente atto (e cioè del parcheggio con custodia di proprietà comunale sito alla via Alfredo De Luca antistante l’ex Hotel Jolly, attualmente occupato dalle società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.”). Tale termine, in considerazione del fatto che le società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” rilasciano temporaneamente la porzione di area necessaria all’esecuzione dei lavori di che trattasi, come appresso specificato, decorrerà dalla riconsegna precaria di tale area alle società

“D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” dell’intera area stessa, al termine dei lavori di cui al contratto di appalto prima indicato, con consegna dell’opera realizzata all’Ente, ovvero ove non si realizzino le condizioni per l’esecuzione dell’opera pubblica (ad esempio, mancanza di pareri, autorizzazione etc.); per tale periodo, le società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” corrisponderanno al Comune di Ischia un indennizzo per l’occupazione pari a € 30.000,00 (trentamila/00) all’anno. Tale maggior importo, rispetto a quanto sin ad oggi versato dalle società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” quale indennizzo per l’occupazione, tiene conto anche d’ogni somma risarcitoria eventualmente dovuta per il ritardo sin qui integratosi e fino al rilascio effettivo.

In tale periodo saranno revocate tutte le agevolazioni tariffarie contemplate nell’atto pubblico rep. n. 5089 del 29.10.2004.

Art. 4 – In adempimento a quanto convenuto, pertanto, le costituite società “D’Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)” e “G.P.A. S.n.c.” rilasceranno improrogabilmente entro il 31.01.2015 parte dell’area di parcheggio oggetto del presente accordo, individuata con colorazione in rosso e retinata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A” e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così da consentire l’effettuazione dei lavori di riqualificazione previsti dal progetto su disposizione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Ischia ed in accordo con la ditta aggiudicataria, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione del parcheggio pluripiano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne”. Detta porzione di area (e solamente questa, con esclusione di qualsivoglia altro spazio eventualmente ricavato anche nel sottosuolo per la realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi, che potrà essere utilizzato liberamente dal Comune di Ischia

senza alcuna pretesa da parte delle società società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c."), al termine dei lavori ed al momento di consegna dell'opera realizzata al Comune di Ischia, ovvero ove non si realizzino le condizioni per l'esecuzione dell'opera pubblica (ad esempio, mancanza di pareri, autorizzazione etc.) sarà riconsegnata temporaneamente e precariamente alle società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c.", al fine di consentire alle stesse il suo utilizzo per il termine concesso per il rilascio definitivo, siccome convenuto sub Art. 3., di talché queste ultime saranno obbligate al rilascio incondizionato e definitivo dell'intera area da loro occupata alla scadenza del quarto anno concesso per il rilascio, che corrisponderà quindi al giorno e mese corrispondente all'avvenuta riconsegna dopo l'esecuzione dell'opera pubblica ovvero ove non si realizzino le condizioni per l'esecuzione dell'opera pubblica. Per tale periodo, e cioè dalla riconsegna della porzione di area e sino al definitivo rilascio, le società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c." corrisponderanno al Comune di Ischia, in via tra loro solidale, un indennizzo per l'occupazione pari a € 30.000,00 (trentamila/00) annuali. Tale somma sarà corrisposta in dodici rate mensili anticipate di € 2.500,00 (duemilicacinquecento/00) cadauna.

Art. 5 – Le società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c." prendono atto che i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica dovrebbero durare circa trenta mesi; in ogni caso, le stesse dichiarano e riconoscono che nulla potranno pretendere, eccepire o/o obiettare ove i lavori si protraessero oltre il termine indicato, posto che esse usufruiranno comunque del termine di anni quattro concesso per il rilascio, che decorrerà, come detto, dal momento della riconsegna della porzione di area oggi rilasciata . E' evidente che, per tutto il tempo in cui dureranno i lavori e, cioè, per tutto il tempo nel quale le società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c." rilasciano l'area già occupata per

consentire l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto per la realizzazione del nuovo parcheggio e di cui in premessa, queste nulla dovranno corrispondere al Comune di Ischia, neppure per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non avendo il materiale godimento dell'area.

Art 6 – Le parti convengono che il presente atto sarà trasfuso in apposito verbale di conciliazione, che esse si obbligano a sottoscrivere nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, 2^a sez. civ., C.R. Dr. Ricci, R.G. 4597/13. Per il giudizio innanzi al TAR Campania, sarà chiesta dalla parte più diligente la cessazione della materia del contendere, mediante esibizione del sottoscritto verbale di conciliazione o del presente atto di transazione. Le spese dei giudizi innanzi alla Corte di Appello di Napoli e innanzi al TAR Campania restano interamente compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, conclusosi con sentenza n. 72/2013, di cui in premessa sub b), restano definitivamente a carico delle società "D'Amore A. & M. s.a.s.(già s.n.c.)" e "G.P.A. S.n.c.", così come nella stessa liquidate. Sottoscrivono il presente anche l'avv. Gennaro Scotti per delega dell'avv. Pasquale De Rosa, quale difensore e procuratore delle società costituite, e l' avv. Antonio Pantalone anche per delega dell'avv. Felice Laudadio quali difensori e procuratori del Comune di Ischia, per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

Art. 7 – Il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, è meramente esecutivo della delibera di G.C. n. 123 del 20.11.2014. Le spese di registrazione dello stesso cederanno ad esclusivo carico della parte inadempiente e che, con il suo comportamento, ne avrà dato causa.

Art. 8 - Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere per la causale di cui in premessa, se non il puntuale adempimento del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ISCHIA

PER LE SOCIETÀ

PER GLI AVVOCATI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Li

Il Funzionario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li

Il Responsabile del Settore
Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

Visto: Il Responsabile dell' Area
Il Dirigente
Area Economico Finanziaria
Dot. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

Visto: Il Responsabile dell' Area

Il Dirigente
Area Economico Finanziaria
Dot. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue.

Somma da impegnare € Cap.
Somma stanziata in bilancio €
Somme già impegnate €
Somma disponibile €

Missione.....

Titolo

Non comporta
impegno di spesa
Il Dirigente

IMPEGNO N.

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell' Area

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21 GEN. 2015

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 1873 del 21.01.2015

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**
